

news

Artigianato e Piccole e Medie Imprese

VARESE - TICINO OLONA



OTTOBRE 2006

Via Bonini, I-21100 VARESE
Tel. 0332 285289
Fax 0332 286301
Site web: www.cnavarese.it
E-mail: cna@cnavarese.it

SPECIALE EDILIZIA

LUNEDI' 30 OTTOBRE

ore 20,30

Sala riunioni CNA, via Bonini 1 Varese
(Zona Ippodromo)

**IL FISCO IN EDILIZIA
IVA agevolata,
documenti accompagnatori
e valutazioni delle rimanenze**

Relatore: Maurizio Meroni,
responsabile della
fiscalità CNA Varese

**PER ISCRIVERSI:
modulo a pagina 8,
da restituire via fax compilato**

LAVORI IN CORSO...

Negli ultimi anni il settore delle costruzioni ha vissuto una fase di grande sviluppo e di profonde trasformazioni.

Si può certamente disquisire sulle modalità della crescita, tumultuosa e disordinata, ma è indubbio che il fenomeno ha attenuato e reso meno percettibile a situazione generale di ristagno, se non di palese difficoltà, del tessuto economico nel nostro territorio. Per altro, molte cose sono cambiate nel modo di lavorare nei cantieri e delle imprese e, tra luci ed ombre, innovazione tecnologica e politica della sicurezza hanno assunto maggiore importanza, contribuendo a stemperare quell'immagine brutta sporca e cattiva che abitualmente si tende ad attribuire al comparto. Molte cose sono cambiate, si diceva, e la C.N.A., ha ritenuto di dedicare alle novità dell'ultimo periodo questo numero speciale delle news e due serate di approfondimento. E' un'occasione da cogliere, per apprendere e per salire un altro piccolo gradino. L'auspicio è che la colgano in tanti.

all'interno

A pag.2

- Il nuovo contratto del settore

A pag.3/4/5

- Le novità per Sicurezza e Fisco in edilizia

A pag.6

- Le nuove norme per i lavoratori nei cantieri

A pag.7

- Fissati i requisiti minimi del Pimus

A pag.8

- Il modulo di iscrizione alle serate

MARTEDI' 7 NOVEMBRE

ore 20,30

Sala riunioni CNA, via Bonini 1 Varese
(Zona Ippodromo)

**SICUREZZA E REGOLE DI
COMPORTEMENTO NEI CANTIERI EDILI
la nuova tessera di presenza**

Relatore: Ing. Pierangelo
Reguzzoni, direttore
del CPT di Varese

**PER ISCRIVERSI:
modulo a pagina 8,
da restituire via fax compilato**

*Impresa Artigiana
& P.M.I.*

Periodico della CNA
Anno 3, n° 44 del 12/10/2006
Aut. Trib. Prato n° 6 del 25/6/04
Poste Italiane s.p.a.
Sped.abb.post. D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n°46),
art. 1 comma 1, DCB Po
Dir. resp.: B. Lisei - Red. e Amm.:
Fabrica srl - via Veneto, 53 Prato
Tel. 0574 622998
Stampa: Centro Stampa

NEWS

CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE EDILIZIA

1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2009

Il 26 settembre scorso è stato sottoscritto dalla Associazione Artigiani della Provincia di Varese, Cna Ticino Olona e le Organizzazioni Sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil il nuovo Contratto Integrativo Provinciale dell'Edilizia con validità 2006/2009.

IN SINTESI SI RIPORTANO LE NOVITA' IN ESSO CONTENUTE:

PARTE ECONOMICA:

Elemento Economico Territoriale

Viene data attuazione alle intese raggiunte a livello nazionale riconoscendo quindi, con decorrenza dal 01/09/06, un incremento del 3% calcolato sulla paga base in vigore al luglio 2006 e con decorrenza 01/09/07 un altro incremento del 4% calcolato sempre sulla paga base del luglio 2006.

Gli importi in atto dell'EET sono conglobati nella indennità territoriale di settore e nel premio di produzione con decorrenza 31/08/06.

Con decorrenza 1.9.2006 i nuovi EET saranno i seguenti:

Categorie	EET dal 01/09/06		EET dal 01/09/07	
	orario	mensile	orario	mensile
7		37.09		86.54
6		32.42		75.64
5		27,00		63.01
4	0.14	25.01	0.34	58.36
3	0.14	23.39	0.32	54.58
2	0.12	20.67	0.28	48.23
1	0.11	18.09	0.25	42.21

Dal 1.9.2006 il nuovo importo conglobato di "vecchio EET" e Indennità territoriale di settore sarà il seguente:

Categorie	Vecchio EET + ITS dal 01/09/06	
	orario	mensile
7		288,86
6		261,09
5		219,56
4	1.24	199,51
3	1.16	184,25
2	1.04	165,64
1	0.91	144,43

Mensa:

Il costo a carico della impresa per la fornitura ai lavoratori del pasto come previsto dall'art. 12 del Contratto Integrativo 27/03/03 è fissato come segue:

- Euro 8.10 al giorno con decorrenza 01/09/06
- Euro 8.70 al giorno con decorrenza 01/09/07
- Euro 9.30 al giorno con decorrenza 01/09/08

L'indennità sostitutiva di mensa e il valore del tickets restaurant è fissato come segue:

- Euro 7.00 al giorno con decorrenza 01/09/06
- Euro 7.80 al giorno con decorrenza 01/09/08

Aliquote contributive Cassa Edile

- Fondo Carezza Malattie di durata non superiore a 8 giorni: Viene costituito, con decorrenza 01/10/06, presso la cassa Edile un fondo denominato "carezza malattia" alimentato da un versamento dello 0.10% a carico delle imprese, da calcolarsi su tutti gli elementi della retribuzione previsti dal contratto; mediante tale fondo verrà erogata una diaria agli operai iscritti in Cassa Edile e per i quali sia stato effettuato l'accantonamento per almeno 1500 ore di lavoro ordinario nei 4 trimestri solari antecedenti l'evento;
- Indumenti/calzature di lavoro: Il contributo di cui all'art. 21 del precedente contratto integrativo viene elevato allo 0.40 con decorrenza 01/10/06;
- Previdenza complementare: Tenuto conto delle intese previste dall'art. 22 del precedente contratto integrativo, le parti sospendono il versamento del contributo posto a carico delle imprese ad alimentazione del fondo a far data 01/10/06;.

Tutte le novità fiscali in edilizia

Il Dl 223/06, DETTO ANCHE "Manovra Prodi", ha introdotto numerose novità riguardanti il settore edile. Alcune delle misure esposte nei prospetti che seguono hanno efficacia immediata, altre entreranno in vigore dopo l'approvazione di regolamenti attuativi.

L'art. 35 in particolare ha modificato sostanzialmente il regime IVA delle cessioni di fabbricati di ogni genere, abitativi e strumentali. Il trattamento delle cessioni è diverso se effettuato da imprese costruttrici e/o ristrutturatrici piuttosto che da imprese diverse dalle precedenti.

In alcune tabelle, vi riassumiamo le novità.

PROSPETTO RIASSUNTIVO CESSIONE FABBRICATI DA PARTE DI IMPRESE COSTRUTTRICI/RISTRUTTURATRICI
Le imprese costruttrici e/o ristrutturatrici dovranno attenersi alle regole individuate nel prospetto che segue.

Operazione	Cessionario	Regime Iva	Altre imposte indirette
Immobile di tipo abitativo e relative pertinenze la cui costruzione/ripristino è ultimata da meno di 4 anni	Chiunque	Soggetta ad Iva con applicazione aliquota: <ul style="list-style-type: none"> • 4%, se prima casa; • 10%, se non 1° casa; • 20%, se di lusso 	Altre imposte indirette Registro = 168 Euro; Ipotecarie come Registro Catastali come Registro
Immobile di tipo abitativo e relative pertinenze la cui costruzione/ripristino è ultimata da più di 4 anni	Chiunque	Esente ex art. 10, n. 8bis	<u>Se prima casa:</u> - Registro = 3%; - Ipotecaria = 168 Euro - Catastale = 168 Euro <u>Se non prima casa:</u> - Registro = 7%; - Ipotecaria = 2%; - catastale = 1%
Immobile strumentale per natura la cui costruzione/ripristino è ultimata da meno di 4 anni	Chiunque	<ul style="list-style-type: none"> • In caso di immobile ceduto da impresa/ristrutturatrice: • Se siti in fabbricati Tupini e ceduti da impresa costruttrice Iva 10% • Altri Iva 20% 	Registro = 168 Euro - Ipotecaria = 3%; - catastale = 1%
Immobile strumentale per natura la cui costruzione/ripristino è ultimata da più di 4 anni	a) Privati; b) Operatori economici con prorata di detrazione fino al 25% c) Altri operatori economici, qualora il cedente abbia manifestato l'opzione per applicazione dell'Iva nei modi ordinari	In caso di immobile ceduto da impresa/ristrutturatrice: <ul style="list-style-type: none"> • Se siti in fabbricati Tupini, Iva 10% • Altri Iva 20% 	Registro = 168 Euro - Ipotecaria = 3%; - catastale = 1%
Immobile strumentale per natura la cui costruzione/ripristino è ultimata da più di 4 anni	Altri operatori, qualora il cedente non manifesti l'opzione per l'applicazione dell'iva	Esente ex art. 10, n. 8ter	- Registro = 7%; - Ipotecaria = 3%; - catastale = 1%

Segue a pag. 4



OTTOBRE 2006

Via Bonini, 1-21100 VARESE
Tel. 0332 285289
Fax 0332 286301
Sito web: www.cnavarese.it
E-mail: cna@cnavarese.it

PROSPETTO RIASSUNTIVO CESSIONE FABBRICATI DA PARTE DI IMPRESE DIVERSE DALLE COSTRUTTRICI/RISTRUTTURATRICI

Le imprese **diverse** da quelle costruttrici e/o ristrutturatrici sono anch'esse attratte dalle nuove disposizioni, pur se con un diverso trattamento. Si tratta delle società di leasing e delle società di compravendita immobiliare.

Operazione	Cessionario	Regime Iva	Altre imposte indirette
Immobile di tipo abitativo e relative pertinenze	Chiunque	Esente ex art. 10, n. 8bis	<u>Se prima casa:</u> - Registro = 3%; - Ipotecaria = 168 Euro - Catastale = 168 Euro <u>Se non prima casa:</u> - Registro = 7%; - Ipotecaria = 2%; - catastale = 1%
Immobile strumentale per natura	a) Privati; b) Operatori economici con detrazione fino al 25% c) Altri operatori economici, qualora il cedente abbia manifestato l'opzione per applicazione dell'Iva nei modi ordinari	Iva 20%	- Registro = 168 Euro - Ipotecaria = 3%; - catastale = 1%
Immobile strumentale per natura	Altri operatori, dove il cedente abbia scelto l'opzione "Iva ordinaria"	Esente ex art. 10, n. 8ter	- Registro = 7%; - Ipotecaria = 3%; - catastale = 1%

LOCAZIONE FABBRICATI DI TIPO ABITATIVO E "STRUMENTALI"

Le locazioni di immobili abitativi e strumentali, quando il locatore sia un soggetto IVA, godranno di un regime di esenzione, ovvero di imponibilità, secondo la figura del conduttore e le caratteristiche del fabbricato, come risulta dai due seguenti prospetti.

PROSPETTO RIASSUNTIVO LOCAZIONE FABBRICATI DI TIPO ABITATIVO

Locatore	Conduttore	Regime Iva	Registro
Tutti i soggetti che operano in esercizio di impresa, arti e professioni	Chiunque (soggetti passivi e privati)	Operazione esente ex n. 8, art. 10/633	In misura proporzionale del 2%.

PROSPETTO RIASSUNTIVO LOCAZIONE FABBRICATI "STRUMENTALI"

Locatore	Conduttore	Regime Iva	Registro
Tutti i soggetti che operano in esercizio di impresa, arti e professioni	A) Privati	Iva 20%	1%
	B) Operatori economici con prorata di detrazione fino al 25%	Iva 20%	1%
	C) Altri operatori economici, qualora il locatore abbia manifestato l'opzione per applicazione dell'Iva nei modi ordinari	Iva 20%	1%
Tutti i soggetti che operano in esercizio di impresa, arti e professioni	Operatori economici con prorata di detrazione superiore al 25%, nell'ipotesi in cui il locatore non abbia manifestato l'opzione per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari	Esente ex art. 10, n. 8	1%

ARGOMENTO E NORMA DI RIFERIMENTO	SINTESI DELLA DISPOSIZIONE	ENTRATA IN VIGORE
Detrazione del 41% per interventi di recupero edilizio art. 35, commi 19 e 20	Viene introdotta una nuova condizione per poter detrarre il 41% delle spese di recupero edilizio residenziale, e cioè le fatture delle opere eseguite devono contenere la distinta indicazione del costo della manodopera. Esempio: ristrutturazione con fornitura di materiali edili per euro 7.000 + manodopera per euro 3.000 = imponibile euro 10.000 + IVA al 10% = totale fattura euro 11.000. Anche nel caso di emissione di fatture d'acconto si ritiene prudente evidenziare distintamente la voce di manodopera, ancorché operando una valutazione presunta. In alternativa, ove possibile, la fattura di acconto potrebbe riguardare esclusivamente i materiali forniti per i lavori da eseguire.	A partire dalle spese sostenute dal 4 luglio 2006 (in pratica si ritiene applicabile alle fatture emesse a partire dal 4 luglio 2006).
Dal 1° ottobre 2006 torna l'IVA al 10% sulle manutenzioni edilizie e la detrazione d'imposta scende dal 41% al 36% - art. 35, commi 35-ter e 35-quater	Viene riproposta l'agevolazione già in vigore fino al 31/12/2005; infatti si prevede che gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, siano soggetti all'aliquota IVA del 10% in luogo del 20% attuale. L'agevolazione si applicherà fino al 31/12/2006, alle stesse condizioni già previste in precedenza. Contestualmente la detrazione d'imposta ai fini IRPEF per gli interventi di recupero edilizio residenziale scende dall'attuale 41 al 36%, ma nel limite massimo di 48.000 euro per ogni abitazione e non più per ogni contribuente legittimato a sostenere le spese. Pertanto, l'anno 2006 appare composto da due distinti periodi disciplinati da norme diverse.	L'aliquota IVA del 10% si applica alle fatture emesse a partire dal 1° ottobre 2006. La detrazione d'imposta nella misura ridotta del 36% si applica alle spese sostenute nel periodo 1/10- 31/12/2006.
Cessione di immobili rettifica ai fini dell'Imposta di Registro Art. 35, comma 23-ter	Per le cessioni di immobili e relative pertinenze, diverse da quelle poste in essere da persone fisiche aventi ad oggetto unità abitative, l'applicazione dei coefficienti di cui all'art. 52, commi 4 e 5 del Testo Unico dell'Imposta di Registro, non produce più alcun effetto.	
Cessione di immobili applicazione imposta sostitutiva 12,50% Cessione fra privati di fabbricati abitativi tassabili a registro e ipocatastali sul valore catastale e onorari notarili	È introdotto l'obbligo, per le parti, di indicare il prezzo effettivamente pattuito gli onorari notarili sono ridotti del 30%. In caso di occultamento, anche parziale del prezzo, le imposte (sostitutiva del 12,5% e/o registro e ipocatastali), sono rideterminate sull'intero prezzo. Si applica la sanzione del 50% sulle maggiori imposte dovute.	Atti pubblici formati e scritture private autenticate a decorrere dal 6 luglio 2006
Estensione del reverse charge ai subappalti nel settore edile (art. 35, commi 5 e 6)	Prevvia autorizzazione da parte della Commissione Europea, per le prestazioni di servizi, compresa le prestazioni di manodopera, rese nei confronti delle imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di altro subappaltatore, al pagamento dell'imposta è tenuto il committente (impresa). Il prestatore di servizio emetterà fattura senza addebito d'imposta, ed il committente la integrerà con l'imposta sul valore aggiunto e la relativa aliquota.	Prestazioni rese dopo la data di autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea
Contrasto all'utilizzo di lavoro dipendente sommerso negli appalti Rif. Art. 35 c. da 28 a 34	L'appaltatore risponde in solido col subappaltatore, in relazione ai redditi di lavoro dipendente: <ul style="list-style-type: none"> • dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali; • del versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori Con Decreto interministeriale, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, sarà stabilita la documentazione attestante l'assolvimento dei predetti obblighi. La responsabilità solidale viene meno nel momento in cui l'appaltatore verifica che i predetti adempimenti sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. Fino a quel momento, l'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore. Gli atti accertativi che dovessero essere notificati al subappaltatore, devono essere notificati anche all'appaltatore, in quanto responsabile in solido. Analoga disciplina si applica nel rapporto tra committente e appaltatore. Se non viene esibita la documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti, il committente è soggetto ad una sanzione da 5.000 a 200.000 euro. Le disposizioni si applicano ai soggetti che operano nell'ambito di attività rilevanti agli effetti dell'Iva, e in ogni caso ai soggetti Ires, allo Stato e agli enti Pubblici.	



OTTOBRE 2006

Via Bonini, 1-21100 VARESE
Tel. 0332 285289
Fax 0332 286301
Sito web: www.cnavarese.it
E-mail: cna@cnavarese.it

DECRETO BERSANI:

Nuove norme per i lavoratori nei cantieri edili

La Manovra correttiva per il 2006 introduce importanti modifiche che riguardano la sicurezza nei luoghi di lavoro e il contrasto al lavoro nero nei cantieri edili, modifiche in vigore dal 12 agosto 2006. In particolare l'art. 36-bis introduce una serie di misure urgenti, che costituiscono solo la prima tappa di un percorso che dovrebbe portare alla revisione del Codice degli appalti e all'adozione di un Testo unico in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

QUESTE LE MISURE DI MAGGIORE INTERESSE PER LE IMPRESE EDILI:

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEI LAVORI IN CASO DI LAVORO NERO

Il personale ispettivo del Ministero del Lavoro, anche su segnalazione di INPS e di INAIL, può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito del cantiere nel quale si riscontri l'impiego di personale in nero in misura **pari o superiore al 20%** dei lavoratori regolarmente occupati, o che accusi reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale. E' previsto che il provvedimento di sospensione venga tempestivamente comunicato al Ministero delle Infrastrutture, perché venga emanato un **provvedimento che interdice all'impresa la contrattazione con le Pubbliche amministrazioni** e alla partecipazione a gare pubbliche, per il periodo di durata della sospensione e fino a un massimo di due anni. Il provvedimento di sospensione può **essere revocato** se vengono accertate la regolarizzazione dei lavoratori in nero o il ripristino delle regolari condizioni di lavoro in merito ai tempi di lavoro e riposo giornaliero e settimanale.

SANZIONI PER LAVORO NERO

Ferme restando le sanzioni già previste dalla normativa in vigore, sono state modificate le sanzioni previste dalla legge n. 73/2002 per l'emersione del lavoro irregolare. Le modifiche riguardano l'impiego di lavoratori in nero in generale e quindi tutti i settori di attività, e prevedono una sanzione amministrativa da € 1.500 a € 12.000 per ciascun lavoratore in nero scoperto, maggiorata di €150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo; e una sanzione civile per omesso versamento contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore, non inferiore a € 3.000 indipendentemente dalla durata della prestazione.

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Con la modifica apportata dal decreto Bersani a partire dal **1 ottobre 2006** i datori di lavoro debbono munire il personale occupato nell'ambito dei cantieri di una tessera di riconoscimento, corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Quest'obbligo grava anche in capo ai **lavoratori autonomi** che esercitano direttamente la loro attività nei cantieri, che sono tenuti a provvedervi in proprio. In caso di mancanza di tale tesserino sono previste alcune **sanzioni amministrative**:

per il datore di lavoro da € 100 a € 500 per ciascun lavoratore non munito di tessera;

per il lavoratore da € 50 a € 300 che non espone la tessera di cui è stato munito. I datori di lavoro con **meno di 10 dipendenti** possono assolvere all'obbligo con annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro da tenersi **nel luogo di lavoro**, degli estremi del personale giornalmente impiegato.

COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE PREVENTIVA

Nel caso venga instaurato un rapporto di lavoro nel **settore edile**, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione il **giorno antecedente** a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante comunicazione avente **data certa**.

Fissati i requisiti minimi del PIMUS

Una recente circolare del ministero del Lavoro relativa agli **Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi definisce i Contenuti minimi del Piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.).. Questi i punti:**

1. Dati identificativi del luogo di lavoro;
2. Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
4. Identificazione del ponteggio;
5. Disegno esecutivo del ponteggio;
6. Progetto del ponteggio, quando previsto;
7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio (*"piano di applicazione generalizzata"*):
 - planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc.,
 - modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.),
 - modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.,
 - descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all'eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio,
 - descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso,
 - misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione, di cui all'art. 11 del DPR n. 164/56,
 - tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi,
 - misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori,
 - misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti;
8. Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze "passo dopo passo", nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio (*"istruzioni e progetti particolareggiati"*), con l'ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto;
9. Descrizione delle regole da applicare durante l'uso del ponteggio;
10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l'uso (vedasi ad es. la circolare del MLPS n. 46/2000).

ESTESA L'INVERSIONE CONTABILE ANCHE AI SUBAPPALTATORI DELLE DITTE EDILI

Con un recente norma è stato esteso il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) alle prestazioni di servizi rese nel settore edile dai subappaltatori, rendendo l'appaltatore debitore dell'imposta e obbligandolo al relativo versamento, se soggetto passivo nel territorio dello Stato. Le prestazioni rese dal subappaltatore verranno, quindi, fatturate senza addebito d'imposta e integrate con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta da parte dell'appaltatore, che sarà altresì tenuto ad annotare le stesse sia nel registro delle fatture, sia nel registro degli acquisti. Il meccanismo dell'inversione contabile si applicherà anche agli eventuali rapporti di subappalto posti in essere dal subappaltatore. La disposizione riguardante l'inversione contabile dovrà essere applicata con riferimento alle prestazioni effettuate a partire dal 12 Ottobre 2006.



OTTOBRE 2006

Via Bonini, 1-21100 VARESE
Tel. 0332 285289
Fax 0332 286301
Sito web: www.cnavarese.it
E-mail: cna@cnavarese.it



SCHEMA DI ADESIONE AGLI INCONTRI SULLE NOVITA' IN EDILIZIA

Intendo partecipare:

all'incontro del 30 ottobre "Il fisco in edilizia"

all'incontro del 7 novembre "sicurezza e regole di comportamento nei cantieri edili"

Denominazione Azienda: _____

Comune _____ **Via** _____ **n** _____

Tel. _____ **Fax** _____ **Cell.** _____

e-mail _____

Attività: _____

N° Partecipanti _____

(Informativa ai sensi del d.lgs 196/03 "Trattamento dati personali")

Data _____

Firma/Sig _____

Inviare al n. fax: 0332 - 286.301 o e-mail: dtrezza@cnavarese.it